

n. 995/19 R.G.N.R.

n. 1513/19 R.G. GIP

Sentenza n. 354 del 2021

Data del deposito 1-7-21

Data irrevocabilità _____

V° del P.G. _____

N. Reg. Esec. _____

N. Part. Cred. _____

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

UFFICIO DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

_____ nata a _____ il _____ e residente a _____

Difesa di fiducia dall'avv. Claudio Bossi del foro di Novara



IMPUTATA

del reato di cui all'art. 590 bis c.p. comma 1

perché, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ed in particolare in violazione dell'art. 157 commi 7 e 8 del vigente Codice della Strada, in qualità di conducente dell'autovettura _____ targata _____, dalla posizione di fermata sul margine destro della carreggiata in via _____ in corrispondenza della via _____,

apriva la portiera anteriore sinistra del veicolo senza essersi assicurata di non provocare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, urtando il velocipede condotto da [REDACTED] e di conseguenza provocando la caduta al suolo del medesimo, che a bordo del proprio velocipede percorreva la via [REDACTED] in direzione del [REDACTED] [REDACTED], in tal modo cagionando a [REDACTED] lesioni personali consistite in "trauma del ginocchio e ferita al volto" giudicate guaribili in bb. 75.

Commesso in [REDACTED] il [REDACTED]



A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il difensore dell'imputata, munito di procura speciale, chiedeva di poter accedere al rito abbreviato insistendo per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

Fissata l'udienza per il 22.6.2021, regolarmente instaurato il contraddittorio, veniva ammesso il rito e le parti concludevano come da verbale.

∞

Ritiene lo scrivente che [REDACTED] debba essere assolta per particolare tenuità del fatto.

Pacifica è la circostanza per cui [REDACTED], dopo essersi fermata sul lato destro della strada, abbia aperto lo sportello anteriore e - con tal comportamento - determinava la caduta del velocipede condotto da [REDACTED]


Ed invero la stessa donna ammette in sede di spontanee dichiarazioni quanto avvenuto pur non essendo in grado, probabilmente per la concitazione del momento o nel tentativo di alleggerire la propria posizione, di specificare se avesse o meno colpito con lo sportello la bicicletta condotta dalla persona offesa.

L'urto è tuttavia dichiarato, in modo credibile e compatibile con le conseguenze dello stesso accertate dal certificato di pronto soccorso, dallo stesso [REDACTED] che affermava di essere stato colpito sul mento e sul fianco destro oltre che confermato da persona del tutto terza ed estranea ai fatti - sit di [REDACTED].

Appurata la sussistenza del nesso causale tra la condotta, imprudente e trasgressiva della regola di condotta propria del codice della strada, realizzata da [REDACTED] nell'aprire lo sportello e le lesioni riportate da [REDACTED] ritiene nondimeno lo scrivente che la modestia del grado di colpa addebitabile all'imputata e quanto si dirà sulle conseguenze lesive riportate da [REDACTED] consentano indubbiamente di fare ricorso all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

Ed invero la condotta colposa appare di minima gravità, essendosi risolta nell'aver aperto la portiera laterale senza aver prudenzialmente osservato che in quel frangente non passasse nessuno nei pressi dell'autovettura stessa.

Le conseguenze lesive riportate da [REDACTED] poi, appaiono correttamente attestate dal certificato di pronto soccorso nel trauma al ginocchio sinistro e ferita del volto con



iniziali 10 giorni di prognosi.

I successivi certificati del medico condotto di [REDACTED] invece, appaiono, specie dal terzo in avanti, poco coerenti con i primi accertamenti se è vero - come risulta - che soltanto a seguito di trenta giorni di prognosi (10 iniziali più 20 conferiti dal certificato del 27.12.2018) emerge un, prima inesistente, colpo di frusta che appare difficilmente compatibile con il sinistro avvenuto.

Pertanto anche le conseguenze lesive riportate dalla persona offesa debbono essere ridimensionate rispetto ai 75 giorni complessivamente indicati per via dei progressivi e non sempre coerenti certificati sanitari in atti, attestandosi molto più probabilmente nel solo trauma al ginocchio e ferita lacerocontusa al volto (regione sottomentoniera) impedendo all'offeso di svolgere le proprie occupazioni al più per una durata di 30 giorni circa.


Il comportamento appare poi senz'altro occasionale da parte di [REDACTED] che è persona del tutto immune da precedenti penali di qualsivoglia tipologia.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve [REDACTED] dal reato a lei ascritto perché il fatto è di particolare tenuità.

Novara 22.6.2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonina Silva FIORINO

Il Giudice
Dott. Andrea Guerri